



Bruxelles, 17.11.2017  
COM(2017) 666 final

ANNEX 1

**ALLEGATO**

**della**

**proposta di decisione del Consiglio**

**relativa alla posizione che deve essere assunta a nome dell'Unione europea in sede di  
comitato misto UE-Svizzera in relazione alla revisione tecnica dell'accordo concernente  
l'assicurazione diretta diversa dall'assicurazione sulla vita**

## ALLEGATO

### DECISIONE DEL COMITATO MISTO UE-SVIZZERA<sup>1</sup>

**che reca modifica degli allegati e dei protocolli dell'accordo tra la Comunità economica europea e la Confederazione svizzera concernente l'assicurazione diretta diversa dall'assicurazione sulla vita e che reca constatazione della conformità del diritto nazionale delle parti contraenti con l'accordo**

DECISIONE DEL COMITATO MISTO UE-SVIZZERA,

visti l'articolo 39 e l'articolo 40, paragrafo 3, dell'accordo tra la Comunità economica europea e la Confederazione svizzera concernente l'assicurazione diretta diversa dall'assicurazione sulla vita (di seguito "l'accordo"),

vista la decisione n. 1/2001 del comitato misto CE-Svizzera,

considerando quanto segue:

- (1) All'Unione hanno aderito nuovi Stati membri, la cui adesione impone talune modifiche tecniche dell'allegato 3 dell'accordo.
- (2) Alcune disposizioni legislative adottate dall'Unione e dalla Svizzera richiedono l'adeguamento dei protocolli e degli allegati dell'accordo.
- (3) Alcune disposizioni legislative adottate dalla Svizzera non richiedono, sulla base di un'analisi, un adeguamento dell'accordo.
- (4) A seguito delle disposizioni legislative adottate dalla Confederazione svizzera e dall'Unione tra il 18 luglio 2001 e [la data della firma della decisione] e per tener conto dell'adesione all'Unione europea dei nuovi Stati membri,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

#### *Articolo 1*

L'accordo è così modificato:

- (1) Per tutti gli allegati e i protocolli il tasso di cambio tra l'EUR e il CHF è fissato a EUR 1 = CHF 1,14.
- (2) Il protocollo n. 1 dell'accordo è così modificato:
  - a) l'articolo 1 è sostituito dal seguente:

#### "Articolo 1

##### Definizione del margine di solvibilità

Il margine di solvibilità per le imprese aventi la sede centrale nel territorio dell'Unione è il requisito patrimoniale di solvibilità di cui agli articoli 100 e 101 della direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio\* (di seguito "direttiva solvibilità II"), come modificata dalla direttiva 2014/51/UE del Parlamento europeo e del Consiglio\*\* (di seguito "direttiva omnibus II").

---

<sup>1</sup> Già comitato misto CE-Svizzera.

Il margine di solvibilità per le imprese aventi la sede centrale nel territorio della Confederazione svizzera è il capitale obiettivo (*Zielkapital*), che è definito, assieme a concetti correlati quali la valutazione delle attività e delle passività e il capitale di rischio (*Risikotragendes Kapital*) del test svizzero di solvibilità (*Swiss Solvency Test – SST*), dalla *Versicherungsaufsichtsgesetz*\*\*\* (di seguito "la legge sulla vigilanza delle assicurazioni" e dall'*Aufsichtsverordnung*\*\*\*\* (di seguito "l'ordinanza sulla vigilanza delle assicurazioni").

---

\* Direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, in materia di accesso ed esercizio delle attività di assicurazione e di riassicurazione (GU L 335 del 17.12.2009, pag. 1).

\*\* Direttiva 2014/51/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, che modifica le direttive 2003/71/CE e 2009/138/CE e i regolamenti (CE) n. 1060/2009, (UE) n. 1094/2010 e (UE) n. 1095/2010 per quanto riguarda i poteri dell'Autorità europea di vigilanza (Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali) e dell'Autorità europea di vigilanza (Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati) (GU L 153 del 22.5.2014, pag. 1).

\*\*\* *Versicherungsaufsichtsgesetz*, SR 961.01.

\*\*\*\* *Aufsichtsverordnung*, SR 961.011.";

- b) l'articolo 2 è soppresso;
- c) l'articolo 3 è sostituito dal seguente:

### "Articolo 3

#### Definizione del fondo di garanzia

Il fondo di garanzia per le imprese aventi la sede centrale nel territorio dell'Unione è costituito dal requisito patrimoniale minimo di cui agli articoli 128 e 129 della direttiva solvibilità II, quale modificata dalla direttiva omnibus II.

Il fondo di garanzia per le imprese aventi la sede centrale nel territorio della Confederazione svizzera è costituito dal capitale minimo (livello più basso di intervento) del test svizzero di solvibilità.";

- d) l'articolo 4 è soppresso.

(3) L'elenco delle forme giuridiche ammesse di cui all'allegato 3, parte B, dell'accordo dovrebbe essere sostituito dall'elenco di cui all'allegato III, parte B, della direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio<sup>2</sup>.

### Articolo 2

I seguenti atti dell'Unione sono conformi all'accordo:

- Direttiva 2009/138/CE (solvibilità II), come modificata dalla direttiva 2014/51/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (omnibus II)<sup>3</sup>;

---

<sup>2</sup> Direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, in materia di accesso ed esercizio delle attività di assicurazione e di riassicurazione (solvibilità II) (GU L 335 del 17.12.2009, pag. 1).

- Regolamento delegato (UE) 2015/35 della Commissione, nella versione pubblicata nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* del 17 gennaio 2015<sup>4</sup>;
- Regolamento di esecuzione (UE) 2015/460 della Commissione sull'approvazione di un modello interno, nella versione pubblicata nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* del 20 marzo 2015<sup>5</sup>;
- Regolamento di esecuzione (UE) 2015/462 della Commissione sulle procedure per il rilascio dell'autorizzazione a fondare una società veicolo da parte delle autorità di vigilanza, per la cooperazione e lo scambio di informazioni tra autorità di vigilanza sulle società veicolo nonché sulla definizione dei formati e dei modelli per la segnalazione di informazioni da parte delle società veicolo, nella versione pubblicata nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* del 20 marzo 2015<sup>6</sup>;
- Regolamento di esecuzione (UE) 2015/461 della Commissione per quanto riguarda la procedura di adozione di una decisione congiunta relativa alla domanda di autorizzazione a usare un modello interno di gruppo, nella versione pubblicata nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* del 20 marzo 2015<sup>7</sup>;
- Regolamento di esecuzione (UE) 2015/498 della Commissione sull'approvazione, da parte dell'autorità di vigilanza, dell'uso di parametri specifici dell'impresa, nella versione pubblicata nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* del 25 marzo 2015<sup>8</sup>;
- Regolamento di esecuzione (UE) 2015/500 della Commissione sulle procedure che le autorità di vigilanza devono seguire per approvare l'applicazione di un aggiustamento di congruità, nella versione pubblicata nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* del 25 marzo 2015<sup>9</sup>;

---

<sup>3</sup> Direttiva 2014/51/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, che modifica le direttive 2003/71/CE e 2009/138/CE e i regolamenti (CE) n. 1060/2009, (UE) n. 1094/2010 e (UE) n. 1095/2010 per quanto riguarda i poteri dell'Autorità europea di vigilanza (Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali) e dell'Autorità europea di vigilanza (Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati) (GU L 153 del 22.5.2014, pag. 1).

<sup>4</sup> Regolamento delegato (UE) 2015/35 della Commissione, del 10 ottobre 2014, che integra la direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio in materia di accesso ed esercizio delle attività di assicurazione e di riassicurazione (Solvibilità II) (GU L 12 del 17.1.2015, pag. 1).

<sup>5</sup> Regolamento di esecuzione (UE) 2015/460 della Commissione, del 19 marzo 2015, che stabilisce norme tecniche di attuazione per quanto riguarda la procedura relativa all'approvazione di un modello interno (GU L 76 del 20.3.2015, pag. 13).

<sup>6</sup> Regolamento di esecuzione (UE) 2015/462 della Commissione, del 19 marzo 2015, che stabilisce norme tecniche di attuazione per quanto riguarda le procedure per il rilascio dell'autorizzazione a fondare una società veicolo da parte delle autorità di vigilanza, per la cooperazione e lo scambio di informazioni tra autorità di vigilanza sulle società veicolo nonché la definizione dei formati e dei modelli per la segnalazione di informazioni da parte delle società veicolo (GU L 76 del 20.3.2015, pag. 23).

<sup>7</sup> Regolamento di esecuzione (UE) 2015/461 della Commissione, del 19 marzo 2015, che stabilisce norme tecniche di attuazione per quanto riguarda la procedura di adozione di una decisione congiunta relativa alla domanda di autorizzazione a usare un modello interno di gruppo (GU L 76 del 20.3.2015, pag. 19).

<sup>8</sup> Regolamento di esecuzione (UE) 2015/498 della Commissione, del 24 marzo 2015, che stabilisce norme tecniche di attuazione per quanto riguarda la procedura di approvazione, da parte dell'autorità di vigilanza, dell'uso di parametri specifici dell'impresa (GU L 79 del 25.3.2015, pag. 8).

<sup>9</sup> Regolamento di esecuzione (UE) 2015/500 della Commissione, del 24 marzo 2015, che stabilisce norme tecniche di attuazione per quanto riguarda le procedure che le autorità di vigilanza devono seguire per approvare l'applicazione di un aggiustamento di congruità (GU L 79 del 25.3.2015, pag. 18).

- Regolamento di esecuzione (UE) 2015/499 della Commissione sulle procedure da seguire per la concessione dell'approvazione, da parte dell'autorità di vigilanza, dell'uso di elementi dei fondi propri accessori, nella versione pubblicata nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* del 25 marzo 2015<sup>10</sup>;
- Decisione delegata (UE) 2015/1602 della Commissione sull'equivalenza del regime di solvibilità e prudenziale per le imprese di assicurazione e riassicurazione in vigore in Svizzera, nella versione pubblicata nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* del 24 settembre 2015<sup>11</sup>;
- Decisione delegata (UE) 2015/2290 della Commissione sull'equivalenza provvisoria dei regimi di solvibilità in vigore in Australia, alle Bermuda, in Brasile, Canada, Messico e negli Stati Uniti, nella versione pubblicata nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* del 9 dicembre 2015<sup>12</sup>;
- Regolamento delegato (UE) 2016/467 della Commissione che modifica il regolamento delegato (UE) 2015/35 per quanto riguarda il calcolo dei requisiti patrimoniali obbligatori per diverse categorie di attività detenute dalle imprese di assicurazione e di riassicurazione, nella versione pubblicata nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* del 1° aprile 2016<sup>13</sup>;
- Regolamento di esecuzione (UE) 2015/2011 della Commissione sugli elenchi delle amministrazioni regionali e delle autorità locali le esposizioni verso le quali debbono essere trattate come esposizioni verso l'amministrazione centrale in conformità della direttiva 2009/138/CE, nella versione pubblicata nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* del 12 novembre 2015<sup>14</sup>;
- Regolamento di esecuzione (UE) 2015/2016 della Commissione sull'indice azionario per l'aggiustamento simmetrico del fabbisogno standard di capitale proprio, nella versione pubblicata nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* del 12 novembre 2015<sup>15</sup>;
- Regolamento di esecuzione (UE) 2015/2017 della Commissione sui fattori corretti ai fini del calcolo del requisito patrimoniale per il rischio valutario per le valute

---

<sup>10</sup> Regolamento di esecuzione (UE) 2015/499 della Commissione, del 24 marzo 2015, che stabilisce norme tecniche di attuazione per quanto riguarda le procedure da seguire per la concessione dell'approvazione, da parte dell'autorità di vigilanza, dell'uso di elementi dei fondi propri accessori (GU L 79 del 25.3.2015, pag. 12).

<sup>11</sup> Decisione delegata (UE) 2015/1602 della Commissione, del 5 giugno 2015, sull'equivalenza del regime di solvibilità e prudenziale per le imprese di assicurazione e riassicurazione in vigore in Svizzera (GU L 248 del 24.9.2015, pag. 95).

<sup>12</sup> Decisione delegata (UE) 2015/2290 della Commissione, del 12 giugno 2015, sull'equivalenza provvisoria dei regimi di solvibilità in vigore in Australia, alle Bermuda, in Brasile, Canada, Messico e negli Stati Uniti (GU L 323 del 9.12.2015, pag. 22).

<sup>13</sup> Regolamento delegato (UE) 2016/467 della Commissione, del 30 settembre 2015, che modifica il regolamento delegato (UE) 2015/35 per quanto riguarda il calcolo dei requisiti patrimoniali obbligatori per diverse categorie di attività detenute dalle imprese di assicurazione e riassicurazione (GU L 85 dell'1.4.2016, pag. 6).

<sup>14</sup> Regolamento di esecuzione (UE) 2015/2011 della Commissione, dell'11 novembre 2015, che stabilisce norme tecniche di attuazione per quanto riguarda gli elenchi delle amministrazioni regionali e delle autorità locali le esposizioni verso le quali debbono essere trattate come esposizioni verso l'amministrazione centrale in conformità della direttiva 2009/138/CE (GU L 295 del 12.11.2015, pag. 3).

<sup>15</sup> Regolamento di esecuzione (UE) 2015/2016 della Commissione, dell'11 novembre 2015, che stabilisce le norme tecniche di attuazione per quanto riguarda l'indice azionario per l'aggiustamento simmetrico del fabbisogno standard di capitale proprio (GU L 295 del 12.11.2015, pag. 18).

ancorate all'euro, nella versione pubblicata nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* del 12 novembre 2015<sup>16</sup>;

- Regolamento di esecuzione (UE) 2015/2013 della Commissione sulle deviazioni standard in materia di sistemi di perequazione del rischio malattia, nella versione pubblicata nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* del 12 novembre 2015<sup>17</sup>;
- Regolamento di esecuzione (UE) 2015/2014 della Commissione sulle procedure e i modelli per la presentazione di informazioni all'autorità di vigilanza del gruppo e per lo scambio di informazioni tra le autorità di vigilanza, nella versione pubblicata nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* del 12 novembre 2015<sup>18</sup>;
- Regolamento di esecuzione (UE) 2015/2012 della Commissione sulle procedure per l'adozione delle decisioni di introdurre, calcolare e sopprimere maggiorazioni di capitale, nella versione pubblicata nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* del 12 novembre 2015<sup>19</sup>;
- Regolamento di esecuzione (UE) 2015/2015 della Commissione sulle procedure per l'analisi dei rating creditizi esterni, nella versione pubblicata nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* del 12 novembre 2015<sup>20</sup>;
- Decisione delegata (UE) 2016/310 della Commissione sull'equivalenza del regime di solvibilità per le imprese di assicurazione e di riassicurazione in vigore in Giappone, nella versione pubblicata nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* del 4 marzo 2016<sup>21</sup>;
- Decisione delegata (UE) 2016/309 della Commissione sull'equivalenza del regime di vigilanza per le imprese di assicurazione e di riassicurazione in vigore alle Bermuda e recante modifica della decisione delegata (UE) 2015/2290 della Commissione, nella versione pubblicata nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* del 4 marzo 2016<sup>22</sup>;

---

<sup>16</sup> Regolamento di esecuzione (UE) 2015/2017 della Commissione, dell'11 novembre 2015, che stabilisce norme tecniche di attuazione per quanto riguarda i fattori corretti ai fini del calcolo del requisito patrimoniale per il rischio valutario per le valute ancorate all'euro (GU L 295 del 12.11.2015, pag. 21).

<sup>17</sup> Regolamento di esecuzione (UE) 2015/2013 della Commissione, dell'11 novembre 2015, che stabilisce norme tecniche di attuazione per quanto riguarda le deviazioni standard in materia di sistemi di perequazione del rischio malattia (GU L 295 del 12.11.2015, pag. 9).

<sup>18</sup> Regolamento di esecuzione (UE) 2015/2014 della Commissione, dell'11 novembre 2015, che stabilisce norme tecniche di attuazione per quanto riguarda le procedure e i modelli per la presentazione di informazioni all'autorità di vigilanza del gruppo e per lo scambio di informazioni tra le autorità di vigilanza (GU L 295 del 12.11.2015, pag. 11).

<sup>19</sup> Regolamento di esecuzione (UE) 2015/2012 della Commissione, dell'11 novembre 2015, che stabilisce norme tecniche di attuazione per quanto riguarda le procedure per l'adozione delle decisioni di introdurre, calcolare e sopprimere maggiorazioni di capitale (GU L 295 del 12.11.2015, pag. 5).

<sup>20</sup> Regolamento di esecuzione (UE) 2015/2015 della Commissione, dell'11 novembre 2015, che stabilisce norme tecniche di attuazione riguardanti le procedure per l'analisi dei rating creditizi esterni (GU L 295 del 12.11.2015, pag. 16).

<sup>21</sup> Decisione delegata (UE) 2016/310 della Commissione, del 26 novembre 2015, che stabilisce l'equivalenza del regime di solvibilità per le imprese di assicurazione e di riassicurazione in vigore in Giappone (GU L 58 del 4.3.2016, pag. 55).

<sup>22</sup> Decisione delegata (UE) 2016/309 della Commissione, del 26 novembre 2015, che stabilisce l'equivalenza del regime di vigilanza per le imprese di assicurazione e di riassicurazione in vigore alle Bermuda e recante modifica della decisione delegata (UE) 2015/2290 della Commissione (GU L 58 del 4.3.2016, pag. 50).

- Regolamento di esecuzione (UE) 2015/2450 della Commissione sui modelli per la presentazione delle informazioni alle autorità di vigilanza, nella versione pubblicata nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* del 31 dicembre 2015<sup>23</sup>;
- Regolamento di esecuzione (UE) 2015/2452 della Commissione sulla relazione relativa alla solvibilità e alla condizione finanziaria, nella versione pubblicata nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* del 31 dicembre 2015<sup>24</sup>;
- Regolamento di esecuzione (UE) 2015/2451 della Commissione sulle informazioni che le autorità di vigilanza devono rendere pubbliche, nella versione pubblicata nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* del 31 dicembre 2015<sup>25</sup>;
- Regolamento di esecuzione (UE) 2016/165 della Commissione sul calcolo delle riserve tecniche e dei fondi propri di base per le segnalazioni aventi date di riferimento a partire dal 1° gennaio fino al 30 marzo 2016, nella versione pubblicata nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* il 9 febbraio 2016<sup>26</sup>;
- Regolamento di esecuzione (UE) 2016/869 della Commissione sul calcolo delle riserve tecniche e dei fondi propri di base per le segnalazioni aventi date di riferimento a partire dal 31 marzo fino al 29 giugno 2016, nella versione pubblicata nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* il 3 giugno 2016<sup>27</sup>;
- Regolamento di esecuzione (UE) 2016/1376 della Commissione sul calcolo delle riserve tecniche e dei fondi propri di base per le segnalazioni aventi date di riferimento a partire dal 30 giugno fino al 29 settembre 2016, nella versione pubblicata nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* il 18 agosto 2016<sup>28</sup>;
- Regolamento di esecuzione (UE) 2016/1630 della Commissione sulle le procedure per l'applicazione della misura transitoria per il sottomodulo del rischio azionario, nella versione pubblicata nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* del 10 settembre 2016<sup>29</sup>;

---

<sup>23</sup> Regolamento di esecuzione (UE) 2015/2450 della Commissione, del 2 dicembre 2015, che stabilisce norme tecniche di attuazione per quanto riguarda i modelli per la presentazione delle informazioni alle autorità di vigilanza (GU L 347 del 31.12.2015, pag. 1).

<sup>24</sup> Regolamento di esecuzione (UE) 2015/2452 della Commissione, del 2 dicembre 2015, che stabilisce norme tecniche di attuazione per quanto riguarda le procedure, i formati e i modelli per la relazione relativa alla solvibilità e alla condizione finanziaria (GU L 347 del 31.12.2015, pag. 1285).

<sup>25</sup> Regolamento di esecuzione (UE) 2015/2451 della Commissione, del 2 dicembre 2015, che stabilisce norme tecniche di attuazione per quanto riguarda i modelli e la struttura di specifiche informazioni che le autorità di vigilanza devono rendere pubbliche (GU L 347 del 31.12.2015, pag. 1224).

<sup>26</sup> Regolamento di esecuzione (UE) 2016/165 della Commissione, del 5 febbraio 2016, recante informazioni tecniche per il calcolo delle riserve tecniche e dei fondi propri di base per le segnalazioni aventi date di riferimento a partire dal 1° gennaio fino al 30 marzo 2016 (GU L 32 del 9.2.2016, pag. 31).

<sup>27</sup> Regolamento di esecuzione (UE) 2016/869 della Commissione, del 27 maggio 2016, recante informazioni tecniche per il calcolo delle riserve tecniche e dei fondi propri di base per le segnalazioni aventi date di riferimento a partire dal 31 marzo fino al 29 giugno 2016 (GU L 147 del 3.6.2016, pag. 1).

<sup>28</sup> Regolamento di esecuzione (UE) 2016/1376 della Commissione, dell'8 agosto 2016, recante informazioni tecniche per il calcolo delle riserve tecniche e dei fondi propri di base per le segnalazioni aventi date di riferimento a partire dal 30 giugno fino al 29 settembre 2016 (GU L 224 del 18.8.2016, pag. 1).

<sup>29</sup> Regolamento di esecuzione (UE) 2016/1630 della Commissione, del 9 settembre 2016, che stabilisce norme tecniche di attuazione per quanto riguarda le procedure per l'applicazione della misura transitoria per il sottomodulo del rischio azionario (GU L 243 del 10.9.2016, pag. 1).

- Regolamento di esecuzione (UE) 2016/1800 della Commissione sull'associazione tra le valutazioni del merito di credito delle agenzie esterne di valutazione del merito di credito e una scala obiettiva di classi di merito di credito, nella versione pubblicata nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* del 12 ottobre 2016<sup>30</sup>;
- Regolamento di esecuzione (UE) 2016/1868 della Commissione che modifica e rettifica il regolamento di esecuzione (UE) 2015/2450 sui modelli per la presentazione delle informazioni alle autorità di vigilanza, nella versione pubblicata nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* del 21 ottobre 2016<sup>31</sup>;
- Regolamento di esecuzione (UE) 2016/1976 della Commissione recante informazioni tecniche per il calcolo delle riserve tecniche e dei fondi propri di base per le segnalazioni aventi date di riferimento a partire dal 30 settembre fino al 30 dicembre 2016, nella versione pubblicata nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* il 16 novembre 2016<sup>32</sup>;
- Regolamento di esecuzione (UE) 2017/309 della Commissione recante informazioni tecniche per il calcolo delle riserve tecniche e dei fondi propri di base per le segnalazioni aventi date di riferimento a partire dal 31 dicembre 2016 fino al 30 marzo 2017, nella versione pubblicata nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* il 28 febbraio 2017<sup>33</sup>;
- Regolamento di esecuzione (UE) 2017/812 della Commissione recante informazioni tecniche per il calcolo delle riserve tecniche e dei fondi propri di base per le segnalazioni aventi date di riferimento a partire dal 31 marzo fino al 29 giugno 2017, nella versione pubblicata nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* il 18 maggio 2017<sup>34</sup>;
- Regolamento delegato (UE) 2017/1542 della Commissione che modifica il regolamento delegato (UE) 2015/35 per quanto riguarda il calcolo dei requisiti patrimoniali obbligatori per talune categorie di attività detenute dalle imprese di assicurazione e di riassicurazione (società di infrastrutture), nella versione pubblicata nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* il 14 settembre 2017<sup>35</sup>;

---

<sup>30</sup> Regolamento di esecuzione (UE) 2016/1800 della Commissione, dell'11 ottobre 2016, che stabilisce norme tecniche di attuazione per quanto riguarda l'associazione tra le valutazioni del merito di credito delle agenzie esterne di valutazione del merito di credito e una scala obiettiva di classi di merito di credito (GU L 275 del 12.10.2016, pag. 19).

<sup>31</sup> Regolamento di esecuzione (UE) 2016/1868 della Commissione, del 20 ottobre 2016, che modifica e rettifica il regolamento di esecuzione (UE) 2015/2450 che stabilisce norme tecniche di attuazione per quanto riguarda i modelli per la presentazione delle informazioni alle autorità di vigilanza (GU L 286 del 21.10.2016, pag. 35).

<sup>32</sup> Regolamento di esecuzione (UE) 2016/1976 della Commissione, del 10 novembre 2016, recante informazioni tecniche per il calcolo delle riserve tecniche e dei fondi propri di base per le segnalazioni aventi date di riferimento a partire dal 30 settembre fino al 30 dicembre 2016 (GU L 309 del 16.11.2016, pag. 1).

<sup>33</sup> Regolamento di esecuzione (UE) 2017/309 della Commissione, del 23 febbraio 2017, recante informazioni tecniche per il calcolo delle riserve tecniche e dei fondi propri di base per le segnalazioni aventi date di riferimento a partire dal 31 dicembre 2016 fino al 30 marzo 2017 (GU L 53 del 28.2.2017, pag. 1).

<sup>34</sup> Regolamento di esecuzione (UE) 2017/812 della Commissione, del 15 maggio 2017, recante informazioni tecniche per il calcolo delle riserve tecniche e dei fondi propri di base per le segnalazioni aventi date di riferimento a partire dal 31 marzo fino al 29 giugno 2017 (GU L 126 del 18.5.2017, pag. 1).

<sup>35</sup> Regolamento delegato (UE) 2017/1542 della Commissione, dell'8 giugno 2017, che modifica il regolamento delegato (UE) 2015/35 per quanto riguarda il calcolo dei requisiti patrimoniali obbligatori

- Regolamento di esecuzione (UE) 2017/1421 della Commissione recante informazioni tecniche per il calcolo delle riserve tecniche e dei fondi propri di base per le segnalazioni aventi date di riferimento a partire dal 30 giugno fino al 29 settembre 2017, a norma della direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio in materia di accesso ed esercizio delle attività di assicurazione e di riassicurazione, nella versione pubblicata nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* il 14 settembre 2017<sup>36</sup>;

Le seguenti disposizioni legislative della Confederazione svizzera sono conformi all'accordo:

- la legge sulla vigilanza delle assicurazioni (SR 961.01)<sup>37</sup>;
- l'ordinanza sulla vigilanza delle assicurazioni (SR 961.011)<sup>38</sup>.

Fatto a **XX**, il [...].

*Per il comitato misto*  
*Il presidente*  
*[...]*

---

per talune categorie di attività detenute dalle imprese di assicurazione e riassicurazione (società di infrastrutture) (GU L 236 del 14.9.2017, pag. 14).

<sup>36</sup> Regolamento di esecuzione (UE) 2017/1421 della Commissione, del 2 agosto 2017, recante informazioni tecniche per il calcolo delle riserve tecniche e dei fondi propri di base per le segnalazioni aventi date di riferimento a partire dal 30 giugno fino al 29 settembre 2017, a norma della direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio in materia di accesso ed esercizio delle attività di assicurazione e di riassicurazione (GU L 204 del 5.8.2017, pag. 7).

<sup>37</sup> *Versicherungsaufsichtsgesetz*, SR 961.01.

<sup>38</sup> *Aufsichtsverordnung*, SR 961.011.